

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE MATERNO-INFANTILI E DELL'ADULTO
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN "TERAPIA OCCUPAZIONALE" (CLASSE L/SNT2)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 -Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Terapia Occupazionale L/SNT2, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti>. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche materno-infantili e dell'adulto.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Terapia Occupazionale di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

2. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it, nonché sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi al Corso di laurea in Terapia Occupazionale (classe L/SNT2), occorre possedere sufficienti conoscenze nelle discipline scientifiche (chimica, matematica, fisica, biologia) e umanistiche (logica e cultura generale).

3. Il recupero OFA è previsto esclusivamente per Biologia laddove lo studente, nella prova di ammissione ottenga un punteggio inferiore a 7.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà

rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in corsi in teledidattica che lo studente può frequentare per via telematica nei momenti a lui più congeniali.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, che è attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito del CdS www.smechimai.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-informazioni-general/terapia-occupazionale

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito del CdS www.smechimai.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-informazioni-general/terapia-occupazionale

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di

pubblico.

I docenti sono tenuti a comunicare gli esiti degli accertamenti in tempo utile per lo studente per partecipare alla prova dell'appello successivo.

3. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

4. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, essa verrà verificata tramite prova scritta e/o orale volta a verificare il raggiungimento della soglia di conoscenza (B1 oppure B2) definita prima dell'inizio dell'Anno Accademico dal CCdS.

Le competenze relative allo svolgimento della professione di Terapista Occupazionale, verranno verificate, tramite supervisione diretta durante lo svolgimento delle esercitazioni o del tirocinio, dalle guide di tirocinio e dai tutor. Le valutazioni verranno trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dal CCdS, al Direttore dell'Attività Didattica del Corso di Laurea (d'ora in poi DAD). I risultati degli stages/tirocini verranno verificati attraverso la proficua frequenza alle attività professionalizzanti di tirocinio, attraverso la produzione di elaborati scritti, attraverso prova pratica in ambito professionale anche su paziente (previo consenso dello stesso) e/o attraverso prove orali o di laboratorio.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CCdS, sentito il parere del Coordinatore Erasmus e del DAD, tenuto conto del Learning Agreement stipulato e verificando la coerenza tra il piano di studi seguito all'estero e gli obiettivi formativi del CdS.

5. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di Attività Formativa Professionalizzante. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

6. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre che verranno definiti dal docente interessato all'inizio del singolo semestre e adeguatamente comunicate agli studenti.

Tale possibilità può essere estesa anche a studenti con borsa Erasmus o a studenti con necessità specifiche che saranno valutate dal CCdS.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA, è richiesta:
 - a) l'acquisizione del 75% delle presenze negli insegnamenti previsti per la coorte di riferimento;
 - b) l'acquisizione del 100% delle presenze alle Attività Formative Professionalizzanti previste per la coorte di riferimento;
 - c) l'acquisizione di almeno 45 CFU per l'iscrizione al 2° anno di corso;
 - d) l'acquisizione di almeno 105 CFU per l'iscrizione al 3° anno di corso.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio e/o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, in conformità all'apposito bando di ammissione/trasferimento pubblicato sul sito unimore alla pagina <https://www.unimore.it/it/ateneo/bandi>.

Il trasferimento da altri corsi di studio in Terapia Occupazionale di altri Atenei è consentito, secondo quanto previsto dal bando emanato annualmente da UNIMORE, previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute. È consentito il trasferimento unicamente ad anno successivo a quello di attuale iscrizione. Il trasferimento da un CdS della medesima classe di atenei italiani ed esteri è consentito previa acquisizione di CFU nella sede di provenienza e disponibilità dei posti. Verrà valutato il Curriculum degli studenti richiedenti da apposita commissione che prenderà in esame i CFU acquisiti al momento della domanda. Non è consentito il trasferimento di studenti ripetenti presso l'ateneo di provenienza.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei CFU già acquisiti, se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari o superiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso.

2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi

dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.

3. Ogni studente può presentare richiesta di riconoscimento di eventi culturali (convegni, corsi, ecc.) da poter frequentare come "Attività a scelta". La richiesta deve essere trasmessa al DAD che valuterà la coerenza dei contenuti rispetto l'ordinamento didattico del corso di studi nell'anno di immatricolazione. Verranno registrate con il voto/idoneità/approvazione ed il numero di CFU che a loro compete secondo i criteri approvati dal CCdS.

4. Le attività a scelta sono registrate come "Idoneità" e il numero di CFU che a loro compete viene attribuito dal DAD.

5. Se lo studente decide di partecipare ad un evento non accreditato non riceverà alcun riconoscimento in termini di CFU.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, considerate le linee di indirizzo per la prova finale dei CdS afferenti alle classi delle Professioni Sanitarie, la prova finale si compone di:

- a) Una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale. Il punteggio della prova può variare da 0 a 4 (se il candidato ottiene un punteggio pari a 0 dovrà risostenere la prova nella successiva sessione utile e non potrà procedere alla seconda parte dell'esame finale). La prova consiste nell'analisi di un caso clinico e sua successiva dissertazione
- b) Discussione della tesi di laurea riguardante tematiche della Terapia Occupazionale. Tramite questa prova la Commissione potrà valutare il livello di autonomia, di elaborazione e di discussione che il candidato ha raggiunto al termine del proprio percorso di studi. Il punteggio della prova può variare da 1 a 6.

2. Ogni studente viene affiancato da un docente o un ricercatore del CdS, incaricato di assegnare l'argomento oggetto di discussione della tesi, di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono con la tempistica indicata

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 15/04/2025 e 13/05/2025.

sul sito CdS sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS e al Dad.

3. Le commissioni giudicatrici per la Prova Finale sono approvate dal CCdS e successivamente nominate dal Direttore del Dipartimento. Sono composte da almeno 7 docenti (titolari di insegnamento o di attività didattica integrativa presso il CdS) fino ad un massimo di 11: trattandosi di prova abilitante 2 commissari dovranno essere sempre nominati dalla Commissione d'albo (CDA) dei Terapisti Occupazionali attraverso la figura del presidente della CDA delle province di Modena e Reggio Emilia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

5. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

6. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

7. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

- a) della media ponderata, secondo il numero dei CFU dei singoli insegnamenti, del voto conseguito, espressa in centodecimi;
- b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi e fino a un massimo di 10, conseguito nella prova finale. Il superamento della prova pratica permette, al massimo, l'attribuzione di 4 punti. La discussione della tesi permette, al massimo, l'attribuzione di 6 punti;
- c) dell'eventuale incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (1 punto ogni 3 lodi);
- d) dell'eventuale incremento di voto (massimo 1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale;
- e) la lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale ≥ 113 e almeno 3 lodi negli esami di profitto;
- f) 1 punto di bonus attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

8. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la di Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle rispettive sedute del 15/04/2025 e 13/05/2025.

studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Ateneo e di Dipartimento, agli indirizzi www.unimore.it/it e www.smechimai.unimore.it/it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.